



RC Professionale Ingegneri La RC Professionale Ingegneri è obbligatoria?

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l'**obbligo** di stipulare una polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale per tutti gli **Ingegneri** regolarmente iscritti all'Ordine degli Ingegneri: la nuova normativa è in vigore dal 13 agosto 2013.

- L'assicurazione professionale ingegnere copre il singolo libero professionista;
- In caso di Studio Associato sono assicurati i collaboratori, partners, e i soci **esclusivamente** per l'attività svolta per conto dello Studio Associato.

Cosa copre la RC Professionale Ingegneri?

La polizza professionale ingegneri tutela l'assicurato dagli errori o dalle negligenze commessi durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il professionista verrà infatti rimborsato per le perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, e per tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Gli errori più comuni commessi dagli ingegneri sul lavoro sono:

- calcolo errato dell'altezza dei pilastri di un edificio industriale;
- presunte mancanze ascrivibili all'attività di direzione lavori;
- responsabilità in merito all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza assicura le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di validità della polizza assicurativa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi durante il periodo *di retroattività* indicato nella polizza e non siano già note all'assicurato. Questo significa che l'assicurazione **non** copre le richieste di risarcimento che verranno avanzate terminato il periodo in cui la polizza era attiva, anche se causate da atti illeciti commessi dall'assicurato durante il periodo di validità della stessa.

In assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.



Esclusioni

L' RC Ingegneri non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- errori commessi prima della data di inizio della polizza e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- errori commessi da un assicurato non iscritto all'Ordine degli Ingegneri;
- frode o atto doloso commesso dall' assicurato;
- beni o prodotti venduti o forniti da parte dell'assicurato dei suoi sub-appaltatori;
- possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto dell'assicurato di terreni, fabbricati, barche, aereo mobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;
- contratti nei quali l'assicurato agisce come appaltatore edile;
- opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
- inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'assicurato contrattualmente, obbligazioni di natura fiscale , insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, etc.;

Il costo dell'assicurazione professionale ingegneri dipende dall'entità di massimale e franchigia. Il contraente può scegliere tra diverse opzioni di massimale che partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

- 1.000 Euro per fatturati inferiori e uguali a 100.000 Euro;
- 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro e inferiori a 200.000 Euro;
- 3.000 Euro per fatturati da 200.000 Euro a 300.000 Euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte nell' Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.